

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione collegiale (Presidente Dott.ssa Ardenghi), sentenza n. 3416 del 13.09.2018

Bancarotta semplice – stato di insolvenza – mancata richiesta della dichiarazione di fallimento in proprio – aggravamento del dissesto – colpa grave - sussistenza del reato

Sussiste il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto laddove, a fronte di uno stato di insolvenza in atto che legittima la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore abbia omesso di richiedere tempestivamente il fallimento in proprio, in tal modo aggravando il dissesto della società.

L'elemento psicologico del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto va ravvisato nella colpa grave, che sussiste ogni qual volta l'amministratore avrebbe potuto senza dubbio rappresentarsi che la scelta di mantenere in vita la società, ritardando la richiesta di fallimento in proprio, ben poteva determinare un aggravamento del complessivo dissesto.

[Nella specie, l'imputato, consapevole dello stato di sofferenza della società a fronte del mancato incasso degli ingenti crediti vantati nei confronti dell'unico committente, si asteneva per oltre un anno dal richiedere il proprio fallimento, continuando nel frattempo a fornire servizi al committente già debitore, aggravando la complessiva situazione economica della società].